



TRIBUNALE di PERUGIA

Sezione Lavoro

sul ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970 iscritto al n. r.g. **1708/2025**

promosso da

RICORRENTE

contro

CONVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970

ha chiesto che fossero accolte le seguenti

domande nei confronti di

"accertare e dichiarare che la condotta tenuta da

come sopra descritta, consistente nel negare la legittimazione di

a costituire nel rifiutarne comunque il riconoscimento e nel non consentire l'esercizio delle relative

prerogative sindacali, costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell'art. 28 L. 300/1970, in quanto

idonea ad impedire e/o limitare l'esercizio dell'attività sindacale di ordinare a

di cessare immediatamente il comportamento antisindacale descritto e, per l'effetto:

riconoscere formalmente la costituita presso consentire ai dirigenti sindacali

l'esercizio di tutte le prerogative sindacali previste dallo Statuto dei lavoratori (permessi,

assemblee, bacheche, accesso ai luoghi di lavoro, affissioni, ecc.); astenersi per il futuro dal porre in essere

comportamenti idonei a limitare o comprimere l'attività sindacale di

Ha illustrato che è un Sindacato costituito dalle associazioni periferiche (regionali, provinciali,

territoriali, zonali) di lavoratori subordinati del pubblico e privato impiego, pensionati e

disoccupati, operanti in tutti i settori produttivi, compresi commercio, terziario e sanità privata;

in data 26.11.2025, l'Assemblea degli iscritti operanti in deliberava la costituzione della RSA, nominando la Sig.ra in data 27.11.2025, tale nomina veniva comunicata via PEC all'azienda, in data 03.12.2025, opponeva un netto rifiuto, dichiarando testualmente: *"la nomina [...] non può essere accolta per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi di validità"*; che in data 03.12.2025, diffidava l'azienda, evidenziando l'illegittimità del diniego alla luce della sopravvenuta Sentenza Corte Cost. n. 156/2025, ma l'azienda persisteva nel comportamento ostruzionistico.

Si è costituita la commissione, evidenziando, tra l'altro, l'infondatezza della domanda e delle doglianze di parte ricorrente sul rilievo che l'associazione non possiede i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori né è organizzazione

comparativamente più rappresentativa nel settore del terziario come comunque richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che l'odierno procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori sarà definito alla luce del principio della "*ragione più liquida*", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, impone un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.

In tale prospettiva, al di là dell'ampiezza della domanda, è chiaro che l'unica condotta posta in essere dalla convenuta e lamentata dall'associazione sindacale ricorrente in quanto ritenuta antisindacale è rappresentata dal mancato riconoscimento, da parte di ~~l'organizzazione sindacale~~ della RSA costituita nell'ambito dello ~~lavoro~~ fine novembre del 2025.

Ora, si ritiene che la doglianaza non abbia fondamento in quanto, allo stato, l'organizzazione sindacale ricorrente non possiede i requisiti per potere essere titolare delle prerogative di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori.

E', infatti, pacifico che la stessa non abbia sottoscritto gli accordi collettivi applicati dalla società e che non abbia partecipato alle relative trattative.

L'adesione alla CONFSAL non ha, d'altronde, alcun rilievo a fini decisorii in quanto, come chiarito dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2025 richiamata a preteso ma, ad avviso di questo giudicante non fondato, sostegno della domanda proposta, l'individuazione del nuovo criterio integrativo dell'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori da parte della Consulta (la quale ha esteso la facoltà di costituire le RSA alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore) non costituisce una riedizione della lett. a dell'art. 19 medesimo già abrogata dall'articolo unico del D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, con effetto a decorrere dal 28 settembre 1995, in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995.

La Corte ha, proprio per evitare confusioni interpretativi, precisato al punto 8.3 "...come l'odierna soluzione, pur riferita a uno standard nazionale, non costituisce una riedizione della lettera a) del primo comma dell'art. 19 statuto lavoratori, abrogata in sede referendaria, atteso che quella lettera si riferiva all'affiliazione confederale, quindi a un criterio differente e peculiare.

Inoltre, deve constatarsi che sovente è lo stesso legislatore a mettere in relazione le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con le «loro rappresentanze sindacali operanti in azienda» (art. 8, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, come convertito) o con le «loro rappresentanze sindacali aziendali» (art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 e art. 2, comma 1, lettera e, della legge n. 76 del 2025)».

Invero la Corte Costituzionale, precisata la persistente irrilevanza della mera adesione ad una confederazione pur rappresentativa sul piano nazionale, ha chiarito che il criterio integrativo da abbinare a quello codificato dall'art. 19 è quello che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche *“nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

E' necessario, però, per rivendicare la prerogativa di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, che l'organizzazione si sia già imposta nel settore di riferimento pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative. E' risultato, però, del tutto indimostrato e comunque contestato il presupposto individuato dalla Corte Costituzionale e, cioè, quello che lo ~~è~~ possa considerarsi organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale nel settore del commercio.

Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere respinto.

Tenuto conto dell'art. 92 c.p.c., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese legali. Esse vengono liquidate sulla base del d.m. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ~~lavoratori~~, rigetta il ricorso.

Condanna

~~lavoratori~~ al pagamento delle spese legali in favore di ~~lavoratori~~, liquidandole nella misura di €1.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva E Cpa di legge.

Perugia, 16 gennaio 2026

Il Giudice
dott. Giampaolo Cervelli